

Al Presidente della Provincia di Roma Al Presidente della delegazione trattante Alle RSU

Oggetto: RELAZIONI SINDACALI.

DEROGA ALL'APPLICAZIONE DEL D.LGVO N°150/09

(Sentenza tribunale di Torino n°2639/10 Art.28 L.300/70)

Con la sentenza pronunciata dal Tribunale del Lavoro di Torino n° 2639/10 del 2.4.2010, in merito alla riconosciuta antisindacabilità assunta da una P.A. (Direzione Regionale dell'INPS vs OO.SS. firmatarie del CCNL dgli Enti Parastato) nei confronti delle prerogative in materia d'informazione e concertazione, si è finalmente chiarito quale sia l'effettiva applicabilità del D.Lgvo n°150/09 in materia di relazioni sindacali.

Nella dispositivo della sentenza si legge come la parte convenuta (Direzione Regionale INPS) ritiene che "verrebbe meno l'obbligo di concertazione e la comunicazione di informazioni preventive o successive in pendenza di trattative, in quanto l'esistenza degli obblighi previsti dal CCNL è superata dall'entrata in vigore del D.Lgvo n°150/2009". A tal proposito osserva il giudice di come "occorre tenere presente come il D.Lgvo n°150/09 innovi profondamente il sistema delle relazioni sindacali nella P.A., sistema che alla data di entrata in vigore della nuova norma, risulta ancora in essere e produttivo di effetti in virtù di accordi a livello nazionale di comparto, e territoriali". Dunque detta norma,....in assenza di espressa disposizione di caducazione di tutti gli accordi negoziati...precipiterebbe in un caos normativo certamente non voluto dal legislatore, travolgendo patti raggiunti nel legittimo esercizio delle rispettive prerogative sindacali senza la previsione di una norma sostitutiva, ma per contro con l'espressa previsione di un iter progressivo temporalmente scandito per l'adeguamento dei contratti collettivi vigenti (art.65) a chiare lettere dispone la efficacia di tali contratti quantomeno sino al 31.12.2010 ovvero sino al 31.12.2011 o 31.12.2012 per il settore delle Regioni ed Autonomie Locali.. I CCNL restano in vigore sino alla prevista scadenza e le norma di cui al Decreto legislativo in oggetto " si applicano alla tornata successiva a quelle in corso".

Si fa quindi chiarezza in merito ad alcuni sbrigativi e goffi tentativi che alcune Amministrazioni Pubbliche avevano iniziato ad adottare recependo direttamente il Decreto in oggetto, "scopiazzando" pareri di giuslavoristi approssimativi dalle pagine dei giornali ed affrettandosi a liquidare un moderno sistema di relazioni sindacali della P.A. che ben distingue competenze e prerogative delle parti.

La UIL FPL che ha più volte invitato le Amministrazioni ad una verifica congiunta sulla concreta applicabilità del D.Lgo n°150/09 stante la complessità del quadro normativo che la sentenza emanata dal Tribunale di Torino sostanzialmente conferma.; un plauso quindi alle Amministrazioni che hanno mantenuto il sistema definito e condiviso negli ambiti della Contrattazione Nazionale e Decentrata, una nota di biasimo e di diffida a quelle Amministrazioni che debbono immediatamente ravvedersi sulle procedure adottate in deroga agli accordi sottoscritti.

La UIL FPL rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in materia che le SS.LL. e le RSU riterranno opportuno affrontare.

Il Segretario Provinciale Claudio Tulli